



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BARI**  
**Quarta Sezione Civile**

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7045 dell'anno 2019

**Tra**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Rappresentato e difeso dall'Avv. Armenise Nicola ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico

**Attore**

**Contro**

**INTESA SANPAOLO SPA (p.iva 10810700152)**, in qualità di incorporante di **BANCA APULIA SPA**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio C. ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

**Convenuta**

**Nonché**

**VENETO BANCA SPA in l.c.a. (00208740266)**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ~~XXXXXX~~ ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

#### **Intervenuta**

**Conclusioni delle parti:** le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.03.2022.

#### **SVOLGIMENTO**

#### **DEL**

#### **PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 14.05.2019, Q. N. L. conveniva in giudizio la Banca Apulia spa sostenendo di essere titolare di un rapporto di conto corrente presso la filiale di Bari della Banca Apulia spa e di aver richiesto un mutuo fondiario di euro 200.000,00 per l'acquisto di un immobile. Sosteneva l'attore che la condizione richiesta dalla banca era quella di acquistare n. 200 azioni, per un valore unitario di € 39,50, della Veneto Banca s.c.p.a., società capogruppo e controllante Banca Apulia spa. Nel febbraio 2016, l'attore si avvedeva, però, che il valore dell'investimento era ormai prossimo allo zero per cui contestava alla banca l'illegittimità dell'operazione di acquisto. Esperita la mediazione, con esito negativo, l'attore citava in giudizio la banca per ottenere la restituzione delle somme investite pari ad euro 7.900,00.

Concludeva l'attore chiedendo: ««1) accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero nullità del contratto disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione ed esecuzione ordini dei titoli finanziari, nonché dell'operazione di acquisto delle azioni della Veneto Banca s.c.p.a. nella data del 7.7.2014 di importo di euro 7.900,00 (pari a nr. 200 azioni collocate ad un valore nominale di euro 39,50 cadauna) a titolo di “compravendita titoli e diritti della Veneto Banca s.c.p.a.”, per violazione di norme imperative, ordine pubblico o, comunque, per difetto di causa concreta (non essendoci stata ab origine alcuna concreta convenienza dell'operazione di acquisto dei citati titoli il cui valore, sommato al costo del mutuo, determina un tasso superiore a quello praticato in assenza dell'investimento consigliato dall'Istituto di credito); per l'effetto condannare l'odierna convenuta alla restituzione dell'importo indebitamente

suddetto, oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali; 2) in subordine, e salvo gravame, annullare il contratto disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione ed esecuzione ordini dei titoli finanziari, nonché l'operazione di acquisto delle azioni della Veneto Banca s.c.p.a. avvenuta in data 7.7.2014 per un totale di euro 7.900,00 a titolo di “compravendita titoli e diritti della Veneto Banca s.c.p.a.”, sia perché la banca collocante non ha proceduto alla valutazione del merito dell'investitore secondo i dettami della cd. Direttiva MIFID 2004/39/CE e della Direttiva di attuazione 2006/73/CE, sia per il mancato rispetto, da parte della banca negoziatrice, degli obblighi informativi posti dalla legge – specificamente l'art. 21 T.U.F. e gli art. 28 del regolamento Consob 11522/1998, sia ancora per evidente dolo dell'istituto di credito ovvero per errore essenziale e riconoscibile in cui è incorso l'acquirente, non essendo mai stato tra l'altro informato, oltre che dell'evidente conflitto di interessi intercorso tra la banca che ha proceduto a collocare le azioni e la stessa Veneto Banca s.c.p.a., del fatto che si trattava di azioni non liquide in quanto non oggetto di quotazione in un mercato regolamentato, nonché per la mancata informazione in ordine alla disastrosa situazione economico-finanziaria della stessa Veneto Banca s.c.p.a, trattandosi di soggetto allora capo gruppo e controllante della convenuta e, per tale ragione, anche perché la condotta perpetrata dall'istituto di credito integra gli estremi della violazione del principio sancito dall'art. 2358 c.c., in virtù del quale una banca non può finanziare l'acquisto di azioni proprie; per l'effetto condannare l'odierna convenuta alla restituzione dell'importo indebitamente sottratto dal conto, pari ad euro 7.900,00, oltre al danno da svalutazione monetaria e di interessi legali; 3 ) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario delle spese generali previsti per legge nella misura del 15%, con il rimborso delle spese e competenze legali occorse per l'avvio di procedura di conciliazione della controversia”.

Si costituiva in giudizio la banca Intesa Sanpaolo spa, in qualità di incorporante Banca Apulia spa, che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza delle pretese attoree.

Interveniva nel giudizio anche Veneto Banca SpA in l.c.a. la quale in via preliminare, deduceva che la legittimazione passiva a conoscere delle domande di parte attrice non spetta a Banca Apulia spa ma a Veneto Banca spa in l.c.a. in forza di quanto disposto dal D.L. 99/17 e convenuto nei contratti di cessioni di azienda del 26.06.2017 concluso tra Veneto Banca spa in l.c.a., Banca Popolare di Vicenza spa in l.c.a. e Intesa San Paolo spa di ritrasferimento di crediti e partecipazioni del 20.07.2017, sottoscritto da Banca Apulia spa e Veneto Banca spa in l.c.a. e nell'”Atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 a Banca Popolare di Vicenza spa in l.c.a. e Veneto Banca spa in l.c.a”.

Nel merito la banca intervenuta contestava le pretese attoree e chiedeva il rigetto della domanda.

Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, con ordinanza del 22.07.2020 venivano rigettate le richieste istruttorie di prova orale e disposta CTU contabile a mezzo del dott. Fabrizio Valentini.

Precisate le conclusioni all'udienza del 18.03.2022, la causa veniva riservata per la decisione con termini per il deposito di memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta Banca Apulia spa è infondata.

Da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017, a cui fanno riferimento la convenuta e la banca intervenuta, emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in l.c.a., tra cui Banca Apulia S.p.A. Infatti, tanto l'art. 1, quanto l'art. 2, co. 2, sono precisi nel restringere il campo applicativo della liquidazione e delle norme del decreto alle banche in liquidazione, cioè Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca spa.

Né il contratto di cessione di azienda ha avuto l'effetto di trasferire singole attività o passività della banche partecipate, le quali costituiscono persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazione giuridiche attive e passive di cui solo loro possono disporre.

Questa interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il D.L. n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di Banca Apulia da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore, frusterebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 della Costituzione.

Risulta infondata anche l'eccezione di improcedibilità del giudizio, atteso che gli attori non hanno convenuto in giudizio Veneto Banca in l.c.a., intervenuta volontariamente nel procedimento a sostegno delle eccezioni preliminari e delle ragioni di merito della convenuta Banca Apulia.

Nel merito, la domanda attrice è fondata per quanto di ragione.

Deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo "attivo" avente una duplice funzione: la prima è quella di "fornire" le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di "acquisire" da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).

L'art. 21 comma 1, lettere *a, b* e *c*, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento; l'art. 28 comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle

implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l’art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall’effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un’operazione non adeguata, devono informare l’investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all’esecuzione dell’investimento ordinato. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall’art. 28, 1 co. lett. b) Regolamento Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. Civ. sez. I, 07/04/2017 n. 9066). Così come è stato pure statuito che “In tema di servizi di investimento, la Banca intermediaria è tenuta, prima di effettuare operazioni, a fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, riguardante, tra l’altro, il rischio default dell’emittente, nonché l’eventuale carenza di informazioni circa le caratteristiche dei titoli: a tale scopo, non possono ritenersi sufficienti, al fine di ritenere dimostrato il rispetto dell’iter informativo, la sottoscrizione, da parte del cliente, della formula “operazione non adeguata per tipologia”, così come la previsione, da parte della banca, di una clausola “rischio paese” (Cass. Civ. sez. III 31/03/2017 n. 8314).

Nel caso di specie, l’attore ha acquistato, in data 07.07.2014, n. 200 azioni del valore unitario di € 36,00 per un importo totale di € 7.200,00, così come accertato dal CTU che rettifica quanto dichiarato dall’attore in citazione.

Con ordinanza del 22.07.2020 è stata disposta CTU al fine di valutare gli elementi probatori offerti dalle parti ed accertare, secondo la disciplina del T.U.F. e del Regolamento attuativo Consob: 1) la natura e le caratteristiche delle operazioni di investimento, nonché la ricorrenza di eventuale conflitto di interesse; 2) la completezza delle informazioni fornite; 3) l’adeguatezza delle operazioni, con

particolare riguardo: a) agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio indicati nelle schede del profilo cliente; 4) in caso di inosservanza degli obblighi informativi o di inadeguatezza, il danno sofferto dagli attori in relazione alle singole operazioni, da calcolarsi tenendo conto del rendimento dei titoli di stato del periodo, con decurtazione degli utili riscossi nel corso del rapporto, in virtù dei titoli negoziati e non adeguati al profilo del cliente.

Risulta in atti che nella comunicazione di offerta pubblica di vendita/sottoscrizione, la Banca avvisava il sottoscrittore di essere in una posizione di conflitto di interesse.

In data 07.07.2014 è stata effettuata la profilatura MIFID del cliente.

In risposta al questionario sottoposto dalla Banca, l'attore ha dichiarato:

- a) di non avere particolari esigenze, voglio solo che il mio capitale cresca a lungo termine;
- b) di desiderare che il proprio capitale cresca in maniera rilevante;
- c) di conoscere i seguenti servizi e strumenti finanziari: Certificati di deposito, Obbligazioni governative e sovranazionali; Obbligazioni emesse da aziende; Obbligazioni strutturate; Obbligazioni convertibili; Fondi comuni di investimento e SICAV; Gestione di portafogli; Azioni; Polizze Inde e Polizze Unit Linked;
- d) di conoscere le azioni e le obbligazioni, senza circostanziare se il cliente conosca la differenza tra le due e i rischi connessi all'investimento;
- e) di eseguire operazioni in strumenti di investimento con frequenza "mensile/trimestrale" per un volume "da 5.000 a 30.000";
- f) di avere un titolo di studio di scuola superiore;
- g) di avere come orizzonte temporale "un lungo periodo (oltre 10 anni)";

All'esito della profilatura la Banca ha assegnato un profilo di rischio alto in termini di esperienza e con un valutazione del rischio di mercato di tipo "elevata rivalutabilità", mentre l'obiettivo di investimento e rischio di credito è di tipo "alto".

In relazione alla sua situazione finanziaria, l'attore ha dichiarato:

- h) di far derivare il suo reddito principalmente da “lavoro a tempo indeterminato/pensione/rendita;
- i) di rientrare nella fascia di reddito annuo lordo “tra 30.000 e 75.000 Euro”;
- j) di avere una piccola parte del proprio patrimonio in investimenti non facilmente liquidabili;
- k) di non aver alcun impegno finanziario.

Nel questionario Mifid, il cliente, inoltre, afferma di non aver mai lavorato in ambito finanziario, di utilizzare questa metodologia di investimento saltuariamente, di aver investito in passato in obbligazioni semplici. L'attore, infine, afferma di essere disposto ad assumersi un rischio alto, ma di voler perdere, nella mera eventualità, solo una piccola parte del capitale.

Alla domanda quale è il rischio di liquidità che è disposto ad assumersi per raggiungere i suoi obiettivi (rischio che il debitore non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento di interessi e/o rimborso del capitale), l'attore ha risposto che il rischio è alto, ma risulta modesta la probabilità di liquidazione dell'investimento con sacrificio di prezzo, pertanto ancora una volta viene manifestata la volontà o la sicurezza da parte del sig. Quaranta di non voler sacrificare il suo capitale per effettuare l'investimento scelto.

Con riferimento agli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, come richiesto al punto 2) del quesito, il CTU ha verificato se la Banca abbia fornito al cliente le informazioni previste dalla normativa (artt.27 e segg. Reg. Consob), in particolare, sul rischio di liquidità dei titoli in relazione al profilo dei clienti e sulla natura e fonti del conflitto di interessi.

Il CTU ha evidenziato che non risulta documentato in atti l'assolvimento da parte della Banca degli obblighi informativi sul rischio di liquidità connesso all'investimento in azioni Veneto BCA CUM Spa in relazione all'acquisto effettuato dall'attore in data 07.07.2014.

Non sono presenti in atti comunicazioni della Banca e/o documentazione avente ad oggetto il rischio di liquidità dei titoli in corrispondenza della domanda di Ammissione a socio. Soltanto nel rendiconto semestrale che la Banca inviava al cliente veniva inserita la definizione del prodotto illiquido.



Sulla base della documentazione disponibile e acquisita agli atti, il CTU, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha accertato il non completo e sufficiente adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'istituto bancario, in merito alla rispondenza tra profilo di rischio e operazioni effettuate, considerando che l'obiettivo del cliente era quello sia di far accrescere il proprio capitale nel lungo periodo, ma di perderne una minima parte. Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29.10.2007, la Banca avrebbe dovuto valutare l'appropriatezza delle operazioni effettuate dal Cliente, sulla base delle informazioni acquisite circa la conoscenza e l'esperienza del Cliente del settore d'investimento e la capacità di comprensione dei rischi che lo strumento avrebbe comportato.

La Banca, peraltro, qualora avesse ritenuto che lo strumento finanziario non fosse stato appropriato per il Cliente, avrebbe dovuto avvertire lo stesso di tale circostanza anche mediante l'utilizzo di format standardizzati.

In termini informativi, la Banca Apulia – Gruppo Veneto Banca inviava solamente un prospetto riepilogativo degli investimenti semestralmente e già con il secondo rendiconto al 30/06/2015 (dopo meno di un anno dalla sottoscrizione), l'Istituto bancario mutava la descrizione del prodotto del prodotto da liquido, a illiquido, senza invitare il Cliente ad effettuare alcuna operazione volta alla salvaguardia del proprio capitale investito.

Nei documenti agli atti non sono presenti, inoltre, specifici riferimenti al "rischio di liquidità" o altre informazioni personalizzate anche rispetto al profilo dell'investitore, in merito alle caratteristiche del titolo, e in particolare, alle modalità di smobilizzo.

Infine, in termini di profilatura del rischio, il questionario MiFiD non è stato mai aggiornato sino all'ultimo rendiconto presente nel fascicolo agli atti (31.03.2018), veniva solamente indicato in una nota che occorreva aggiornare il questionario, invitando il cliente a mettersi in contatto con il Gestore.

Deve osservarsi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del

servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).

Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del T.U.F.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.2018 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).

La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).

La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la "specifica diligenza richiesta" e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).

Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.

Quanto al danno sofferto dall'attore, il CTU ha elaborato due ipotesi, svolgendo un doppio calcolo sia nell'ipotesi di rendimento massimo che nell'ipotesi di rendimento, secondo i tassi dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi, minimo, senza capitalizzazione semplice degli interessi maturati.

In atti non risulta presente documentazione dalla quale si evince che l'attore abbia ricevuto dividendi.

Appare corretto determinare il danno secondo la prima ipotesi, considerando il rendimento massimo dei BOT con un totale di interessi pari a € 152,15; per cui il danno totale subito dall'attore ammonta complessivamente ad € € 7.200,00 + 152,15= 7.352,15.

La domanda attrice è pertanto fondata e la Banca convenuta condannata al pagamento della somma di € 7.352,15 oltre interessi legali al soddisfo, previa restituzione dei titoli azionari.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del difensore.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Q.N.L. nei confronti della Banca Apulia SpA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato il 14.05.2019, ogni altra contraria istanza reietta e disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la Banca convenuta al pagamento della complessiva somma di € 7.352,15 oltre agli interessi al tasso legale sino al soddisfo previa restituzione dei titoli azionari;
- 2) Condanna la Banca convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore della attrice, che si liquidano complessivamente, tenendo conto dei parametri medi in relazione al valore della causa, in € 275,82 per esborsi, in € 4.835,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;

Così deciso in Bari il 15.12.2022

Il Giudice  
Savino Gambatesa